

ALLEGATO II

REGIME QUADRO REGIONALE AI SENSI DELLA SEZIONE 2.1 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE “QUADRO TEMPORANEO DI CRISI PER MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA - C(2022) 7945 FINAL DEL 28 OTTOBRE 2022”

Premessa

L'aggressione russa contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'Unione Europea (UE) e dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate ad esempio dalla Russia ("l'attuale crisi") incidono tuttora sull'economia reale. L'attuale crisi ha creato notevoli incertezze economiche, sconvolto i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e ha portato ad aumenti di prezzo eccezionalmente ampi e inaspettati, soprattutto nel gas naturale e nell'elettricità, ma anche in numerosi altri input e materie prime e beni primari, anche nel settore agroalimentare settore.

L'Emilia-Romagna risente in modo rilevante delle conseguenze economiche sopra descritte a seguito dell'aggressione russa, delle sanzioni adottate e dei conseguenti effetti in ragione della sua vocazione fortemente manifatturiera. Il PIL regionale dovrebbe diminuire dello 0,5% rispetto 2022 e del 2,8% nel 2023 nel confronto fra lo scenario atteso a gennaio 2022 confrontato con lo scenario atteso a ottobre 2022. L'economia regionale è particolarmente esposta agli aumenti dei prezzi dell'energia a causa della sua specializzazione in settori ad alta intensità energetica, come i settori ceramico, meccanico, chimico; tuttavia, l'aumento dei prezzi dell'energia colpisce praticamente ogni attività economica. Una significativa esposizione alle conseguenze dell'attuale crisi (superiore alla media nazionale) è dovuta anche alla necessità dell'Emilia-Romagna di input come argille, metalli e prodotti chimici da Ucraina, Russia e Bielorussia. Il regime in questione mira a porre rimedio alla carenza di liquidità delle imprese attive in Emilia-Romagna, direttamente o indirettamente interessate dal grave turbamento dell'economia regionale causato dall'attuale crisi. Per un inquadramento generale degli effetti della crisi si rimanda al rapporto di cui all'ALLEGATO I.

1. Forma dell'aiuto

1.1 La misura prevede aiuti nella forma di contributi a fondo perduto o prestiti ai sensi e nei limiti della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final ‘Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine’ adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022, come modificato dalla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022, e dalla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia - C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022.

2. Base giuridica

2.1 La base giuridica della misura è costituita Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna di cui questa scheda costituisce un allegato nonché dalla norma abilitante costituita dalla Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 “Riforma del sistema regionale e locale”.

2.2 Le concessioni degli aiuti ai sensi della presente regime saranno adottate solo a seguito dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea

3. Gestione del regime

3.1 La Regione Emilia-Romagna è responsabile dell'amministrazione del regime. Il regime potrà essere utilizzato dalle Direzioni Generali e dalle Agenzie della Regione Emilia-Romagna nonché dalle Camere di Commercio della regione Emilia-Romagna per misure co-finanziate dalla stessa Regione Emilia Romagna o ad esse affidate in gestione dalla stessa Regione.

4. Budget e durata del regime

4.1 Il budget stimato è di 120 milioni di euro che potrà essere co-finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo sociale europeo, nel rispetto delle norme applicabili per detti fondi. Il termine massimo per le concessioni degli aiuti del regime sarà il 31/12/2023, salvo successive proroghe della sezione 2.1 del quadro temporaneo, previa notifica alla Commissione.

5. Beneficiari

5.1 Beneficiari finali della misura sono le imprese attive in Emilia-Romagna che risentono del grave turbamento dell'economia causato dall'attuale crisi, indipendentemente dalla loro entità e dall'attività svolta. Sono invece esclusi come beneficiari ammissibili gli istituti di credito e finanziari, nonché le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca ad eccezione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e dell'acquacultura. Sono escluse come beneficiarie ammissibili anche le imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza previste dalla normativa nazionale.

5.2 Gli aiuti saranno concessi nell'ambito della misura direttamente o tramite enti creditizi e altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari. Gli aiuti saranno interamente trasferiti alle imprese beneficiarie.

5.3 L'aiuto nell'ambito del regime non sarà concesso alle imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) persone, enti o organismi specificamente nominati negli atti che comminano tali sanzioni; (b) imprese possedute o controllate da persone, enti o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'UE; o (c) imprese attive nei settori oggetto di sanzioni adottate dall'UE, nella misura in cui l'aiuto pregiudicherebbe gli obiettivi delle sanzioni pertinenti.

5.4 L'aiuto previsto dal regime non sarà condizionato al trasferimento di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno del SEE nel territorio regionale, indipendentemente dal numero di posti di lavoro persi effettivamente verificatisi nella sede iniziale del beneficiario nel SEE.

5.5 Le imprese non devono trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal medesimo Decreto legislativo 14/2019, così come modificato da ultimo ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

6. Limiti settoriali e territoriali del regime

6.1 Il regime è rivolto a tutti i settori eccetto quello finanziario, quello della produzione primaria di prodotti agricoli, della produzione primaria della pesca (esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e l'acquacultura), e si applicherà sull'intero territorio regionale. Si specifica che gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, dei prodotti ittici e dell'acquacultura, non saranno determinati in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate né saranno subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6.2 Si precisa che ai sensi del regime si deve intendere che la sede operativa deve essere presente almeno al momento dell'erogazione, cioè è consentito fare domanda anche in assenza di sede operativa.

7. Caratteristiche del regime e disposizioni sul cumulo

7.1 Gli aiuti nella forma di contributi a fondo perduto o prestiti, anche cumulati a valore nominale fra loro rispetteranno il tetto massimo di 2 milioni di euro per impresa e 300.000 euro per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici e acquacultura per l'intero periodo del regime, a lordo di qualsiasi imposta o altro onere, tenuto conto di eventuali altri aiuti concessi a valere sulla sezione 2.1 del Temporary Framework Ucraina. Le misure di aiuto di cui al presente quadro possono essere cumulate:

- con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria;
- con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19.

Nell'attuazione del regime i soggetti responsabili delle concessioni verificheranno il rispetto contemporaneo di tutte le norme relative al cumulo dei citati regolamenti, e delle comunicazioni relative al quadro temporaneo Ucraina e dal quadro temporaneo per la COVID-19, riferibili al caso concreto.

7.2 Gli aiuti di cui al presente regime saranno rivolti esclusivamente alle imprese su cui ha impattato la crisi e che si trovano in una delle situazioni seguenti: hanno subito (a) un aumento dei costi di elettricità/combustibile/gas; (b) un aumento dei costi per materie prime e semilavorati importati dalle aree sanzionate e colpite dalla guerra, inclusa l'interruzione dei contratti e dei progetti in essere; (c) diminuzione del fatturato a causa della riduzione delle esportazioni verso le aree sanzionate e colpite dalla guerra, compresa l'interruzione dei contratti e dei progetti in essere; (d) un calo del fatturato dovuto al blocco dei pagamenti a seguito di sanzioni e contromisure europee; (e) una riduzione degli scambi commerciali con i paesi coinvolti nel conflitto; o (f) un calo del fatturato causato dalla riduzione dei turisti da e verso i Paesi direttamente o indirettamente interessati dall'attuale crisi. Con i termini "aumento", "diminuzione", "calo", "riduzione" si intende il risultato del confronto fra il 2022 e la media di un triennio a scelta compreso fra il 2021 ed il 2017. Si assume per principio che l'aumento dei costi di elettricità/combustibile/gas sia dovuto alle conseguenze dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, mentre le altre motivazioni, in caso di controllo, vanno debitamente giustificate.

7.3 La concessione di detti aiuti è comunque subordinata alla preventiva approvazione del regime in esame da parte della Commissione europea.

7.4 Gli aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, dei prodotti ittici e dell'acquacultura, saranno concessi a condizioni di non essere ceduti in tutto o in parte ai produttori primari e non saranno fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio dalle imprese interessate.

7.5 Ai fini della concessione di aiuti sino a 500.000 euro il regime prevede una verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 7.2, mentre gli aiuti superiori a detto importo sono condizionati al fatto che essi non siano superiori in valore assoluto ai maggiori oneri o dei minori utili effettivi o attesi che l'impresa è in grado di comprovare come effetto della guerra in Ucraina. Si ritiene che detta limitazione costituisca un vincolo atto a ridurre al minimo le distorsioni e coerente con il Temporary Framework Ucraina vigente nella versione previgente all'attuale.

7.6 Al fine delle verifiche di cui al punto 7.5 il beneficiario dovrà presentare:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'esistenza di una delle situazioni contrassegnate dalle lettere da a) a f) del punto 7.2, per aiuti entro i 500.000 euro;
- una relazione a cura del revisore dei conti o del commercialista dell'impresa che attesti i maggiori oneri o i minori utili effettivi o attesi quali conseguenza della guerra in Ucraina, per gli aiuti superiori a 500.000 euro.

Trattandosi di una parte di una complessiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la veridicità di tale dichiarazione è passibile di controlli a campione ed in caso di falso si applicano le conseguenze penali previste dal DPR 445/2000.

7.7 Nel caso di aiuti alla liquidità dovranno essere verificati nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) quali aiuti nell'ambito del TF COVID siano già stati concessi al richiedente, ed in questo caso, verificare se l'aiuto copre le stesse esigenze di liquidità dell'aiuto da concedersi ai sensi del presente regime, ed in particolare le misure di aiuto autorizzate all'Italia nell'ambito del TF COVID:

SA.100005; SA.100142; SA.100142; SA.100155; SA.100542; SA.100597; SA.100722; SA.100724; SA.10091; SA.101025; SA.101055; SA.101313; SA.101428; SA.101535; SA.101883; SA.101935; SA.101992; SA.102012; SA.102013; SA.102105; SA.102136; SA.102137; SA.102270; SA.102579; SA.102702; SA.102925; SA.102925; SA.102926; SA.102966; SA.102967; SA.102968; SA.102998; SA.103064; SA.103122; SA.103161; SA.103316; SA.103540; SA.56690; SA.56786; SA.56963; SA.56966; SA.57021; SA.57068; SA.57082; SA.57185; SA.57256; SA.57289; SA.57349; SA.57429; SA.57429; SA.57439; SA.57612; SA.57752; SA.57891; SA.57947; SA.58033; SA.58076; SA.58159; SA.58208; SA.58300; SA.58418; SA.58727; SA.58801; SA.58802; SA.58847; SA.59255; SA.59295; SA.59447; SA.59509; SA.59590; SA.59681; SA.59755; SA.59827; SA.59978; SA.59992; SA.60402; SA.61294; SA.61438; SA.61599; SA.61676; SA.61774; SA.61841; SA.61939; SA.61940; SA.62108; SA.62191; SA.62409; SA.62495; SA.62503; SA.62504; SA.62513; SA.62544; SA.62576; SA.62668; SA.62718; SA.62793; SA.63138; SA.63597; SA.63653; SA.63720; SA.63721; SA.64169; SA.64217; SA.64218; SA.64342; SA.64357; SA.64385; SA.64420; SA.64446; SA.64469; SA.67319.

8. Monitoraggio e valutazione

8.1 Le strutture regionali, comprese le Agenzie, nonché le Camere di Commercio della regione Emilia-Romagna concedono gli aiuti nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dall'art 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e in conformità con le disposizioni del Decreto 31 maggio 2017, n. 115. La Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese provvede alla registrazione di cui all'art.8 del DM 115/17, mentre gli adempimenti di cui all'art.9 e successivi del DM 115/17 sono in carico delle strutture regionali ed autorità concedenti di ciascuna misura attuativa del presente regime, sotto la propria responsabilità.

8.2 La registrazione a carico della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese di cui al comma che precede è effettuata anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione previsti al punto 76 della Comunicazione della commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine'; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente regime sono pubblicate sulla sezione trasparenza del RNA, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza entro 12 mesi dalla concessione. Gli aiuti di cui trattasi verranno indicati in ogni caso al valore nominale.

8.3 Ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, come richiamata al punto 78 della Comunicazione della Commissione, le amministrazioni forniscono alla Direzione Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese della Regione Emilia-Romagna, entro il 15 maggio di ogni anno, i dati di cui all'allegato III A del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. La Regione Emilia-Romagna provvede a fornire le informazioni aggregate sull'uso delle misure di aiuto di Stato di cui al presente regime eventualmente richieste dalla Commissione europea ai sensi del punto 81 della Comunicazione tramite estrazione dei dati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.